



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2022 e modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2023 e Deliberazioni di Consiglio n.
104 del 21.12.2023 e n. 123 del 19.12.2024**

INDICE

| | |
|-------------|---|
| ART. 1 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) |
| ART. 2 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
| ART. 3 | PRESUPPOSTO D'IMPOSTA |
| ART. 4 | SOGGETTO PASSIVO |
| ART. 5 | ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE |
| ART. 6 | ASSIMILAZIONI AL REGIME PREVISTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE |
| ART. 7 | TERRENI AGRICOLI |
| ART. 8 | DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE |
| ART. 9 | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE |
| ART. 10 | DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI |
| ART. 11 | RIDUZIONI |
| ART. 12 | CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO |
| ART. 13 | UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ABITATIVA CONCESSE IN COMODATO GRATUITO |
| ART. 14 | ALLOGGI LOCATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998 |
| ART. 15 | FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE |
| ART. 16 | DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE |
| ART. 17 | ESENZIONI |
| ART. 18 | MODALITA' DI VERSAMENTO |
| ART. 18 BIS | DILAZIONE DI PAGAMENTO |
| ART. 19 | ULTERIORI SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO |
| ART. 20 | DICHIARAZIONE |
| ART. 21 | RAVVEDIMENTO |
| ART. 22 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE |

| | |
|---------|--|
| ART. 23 | ATTIVITA' DI CONTROLLO |
| ART. 24 | ACCERTAMENTO |
| ART. 25 | SANZIONI |
| ART. 26 | RISCOSSIONE COATTIVA |
| ART. 27 | PROCEDURE PER RIMBORSO, RIVERSAMENTO E COMPENSAZIONE |
| ART. 28 | ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO |
| ART. 29 | PUBBLICITA' |
| ART. 30 | NORMA DI RINVIO |
| ART. 31 | ENTRATA IN VIGORE |

ART.1

Imposta Municipale Propria (IMU)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della L. 27.12.2019 n. 160: la nuova imposta sostituisce la precedente IMU e la TASI.

ART. 2

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Scandicci dell'Imposta Municipale Propria, assicurandone la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 3

Presupposto d'imposta

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili.
2. Non costituisce presupposto dell'Imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata di cui agli art. 5 e 6 del presente Regolamento, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni deliberate dal competente organo comunale.

ART. 4

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il possessore di immobili, intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. E', altresì, soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto

degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ART. 5

Abitazione principale e sue pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 6, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, quelle presenti sul territorio comunale, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non situate nelle immediate vicinanze della stessa.
4. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il soggetto passivo può comunicare all'Amministrazione Comunale, anche utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio, le unità immobiliari che costituiscono pertinenza della propria abitazione principale.

ART. 6

Assimilazioni al regime previsto per l'abitazione principale

1. Il regime previsto per l'abitazione principale e le relative pertinenze trova applicazione anche nei seguenti casi:
 - a. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - d. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;
 - e. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Tale assimilazione non ricorre nel caso del coniuge assegnatario della casa familiare, che non sia altresì genitore affidatario;
 - f. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7

Terreni Agricoli

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato compreso quello non coltivato.
2. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati
 - a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 20.03.2004 n. 99 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
 - b. A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - c. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27.12.1997 n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

ART. 8

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248 un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29.03.2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del citato D.Lgs. n.99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo, nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti sopra individuati, si applica a tutti i possessori.

ART. 9

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno

d'imposizione, rivalutate del 5 per cento (articolo 3 comma 48 L. n. 662/1996), i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente Regolamento per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
 4. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 5. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso di anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
 6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992 n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 10

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. La Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento dell'Ente qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, sulla base delle risultanze della Commissione Comunale i cui componenti saranno nominati con proprio provvedimento dalla stessa Giunta Comunale.
4. Non è sottoposta a rettifica l'imposta versata per le aree fabbricabili sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente. Non è soggetta a rimborso l'imposta eventualmente eccedente quella determinata sulla scorta dei valori di cui al comma precedente.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Nel caso in cui, con l'adozione in corso d'anno del nuovo strumento urbanistico, venga meno la capacità edificatoria di un'area, l'imposta come area edificabile è dovuta fino a tale data. Qualora dall'adozione in corso d'anno del nuovo strumento urbanistico discenda un diverso valore dell'area edificabile, la stessa è imponibile per tutto l'anno con l'applicazione del valore venale al 1° gennaio, così come previsto al comma 1 del presente articolo.
7. L'imposta, se dovuta è determinata con applicazione dei valori individuati con le modalità di cui al comma 3, salvo i casi di valori o criteri stabiliti in contraddittorio mediante utilizzo degli istituti deflativi o in sede di contenzioso.

ART. 11

Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) per la fattispecie di cui all'articolo 13, comma 4 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta. In particolare l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali.
4. Si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
5. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
6. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la riduzione di cui al comma 1, se dovuta, si applica a partire dalla data di acquisizione della documentazione di cui al comma 2 e non può estendersi a periodi d'imposta pregressi. Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i propri Uffici Tecnici, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
7. In mancanza della documentazione di cui al precedente comma 2, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In tal caso l'inagibilità decorre dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio Tecnico.

ART. 12

Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

1. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.

ART. 13

Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito

1. Il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota agevolata per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado che abbiano compiuto la maggiore età, a condizione che gli stessi la utilizzino come abitazione principale. L'aliquota agevolata si applica anche nel caso di morte del comodatario, parente in linea retta di primo grado, in presenza del coniuge di quest'ultimo e di figli minori, residenti ed abitualmente dimoranti nell'immobile oggetto di agevolazione.
2. Eguale trattamento, con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5, è riservato alle pertinenze delle abitazioni di cui al periodo precedente, a condizione che le stesse siano concesse in comodato gratuito allo stesso soggetto cui è concessa l'abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.
3. Per potere usufruire della suddetta agevolazione, il proprietario o i proprietari dell'immobile, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a dichiarare tale fattispecie all'Amministrazione Comunale - Servizio Entrate, utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio. La dichiarazione deve pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del

versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento, direttamente al protocollo dell'Ente, oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), o trasmessa per posta elettronica certificata, ed esplica i suoi effetti anche per i periodi d'imposta successivi sempre che non si verifichino variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale. In tal caso il contribuente è tenuto a comunicare per scritto all'Ufficio la perdita dei requisiti. Le dichiarazioni presentate per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide. La dichiarazione di cui al presente comma non è necessaria nei casi di contratto di comodato registrato: in tale caso il riscontro dei requisiti previsti dal comma 1 sarà effettuato d'ufficio.

4. E' prevista una riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui al presente comma, si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
5. Il contribuente che soddisfa tutti i requisiti di cui ai commi da 1 a 4 potrà usufruire sia dell'aliquota agevolata deliberata dal Consiglio Comunale che della riduzione del 50 per cento della base imponibile.
6. Non sono riconosciute le agevolazioni disciplinate dal presente articolo per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito nel caso venga stipulato un contratto di locazione, anche avente ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare.

ART. 14

Alloggi locati ai sensi della L. 431/1998

1. Il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare a destinazione abitativa data in locazione a titolo di abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare, con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431, che fa riferimento agli accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tale trattamento è riservato alle abitazioni di proprietà sia di soggetti fisici che di soggetti giuridici, fino al limite massimo di 3= unità locate. Eguale trattamento è riservato alle pertinenze di tali abitazioni, con le limitazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5, a condizione che le stesse siano concesse in locazione allo stesso soggetto cui è concessa in locazione l'abitazione e che siano destinate e da questi effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.
2. Per potere usufruire dell'agevolazione il proprietario o i proprietari dell'immobile, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare, nel primo anno per il quale viene richiesta l'agevolazione e nel caso di variazioni, modifiche, cessazioni o proroghe, apposita dichiarazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio. Tale dichiarazione deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta certificata entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento, a pena di decadenza. Si considerano come valide le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, in

applicazione delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, fin quando non intervengano variazioni, modifiche, cessazioni o proroghe.

3. Nel caso in cui la dichiarazione presentata ai fini dell'aliquota agevolata di cui al comma 1 non sia valutabile per mancanza di alcuni dati essenziali ai fini del controllo l'ufficio può richiederne l'integrazione. Se i dati richiesti non pervengono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta la dichiarazione presentata è da considerarsi respinta.
4. Ai sensi del comma 760 articolo 1 L. 27.12.2019 n. 160 per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla L. 09.12.1998 n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
5. La riduzione al 75 per cento dell'imposta, per gli immobili locati a canone concordato di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata applicando l'aliquota agevolata stabilita dal Comune per dette fattispecie. Tale riduzione è prevista anche per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 (non è stata presentata apposita domanda di agevolazione; gli immobili locati sono in numero superiore a tre; il locatario non ha la residenza anagrafica e dimora abituale), applicando l'aliquota stabilita dal Comune per la fattispecie degli altri immobili (o altra ipotesi di aliquota, diversamente denominata, comunque con valore residuale).
6. La riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota definita al secondo periodo del precedente comma 5 stabilita dal Comune è prevista altresì per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari di cui all'articolo 5 L. 431/1998.
7. Le agevolazioni disciplinate dal presente articolo già concesse continuano ad essere riconosciute anche nel caso venga avviata dal proprietario la procedura di sfratto per morosità, fermo restando il rispetto dei parametri previsti dagli accordi territoriali vigenti e dal Regolamento comunale.

ART. 15

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1. I fabbricati rurali ad uso strumentale sono quelli in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994 classificati nella categoria catastale D/10 o, se in altra categoria non abitativa, quelli per i quali risulta l'apposizione di una specifica annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011.
2. Si considerano altresì fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993, anche se dichiarati ad uso abitativo, ma per i quali risulta l'annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate, le costruzioni destinate:
 - ad agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.

ART. 16

Determinazione delle aliquote e della detrazione

1. Le aliquote e la detrazione sono stabilite dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni.

2. Le deliberazioni di cui sopra sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
3. Le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.
4. La detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze è detratta dal soggetto passivo dall'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

ART. 17

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); tale esenzione si applica agli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e direttamente utilizzati dall'ente non commerciale, o concessi in comodato ad un altro ente non commerciale che li utilizza per le finalità previste dalla lettera i) comma 1 art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, ai sensi delle disposizioni recate dal comma 777 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
 - h) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale

per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. A tal fine il soggetto passivo comunica al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione; analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

ART. 18

Modalità di Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera g), comma 1, articolo 17, (enti non commerciali) del presente regolamento è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma complessivamente versata corrisponda all'imposta dovuta relativa alla proprietà, e solo nel caso in cui sia applicabile la medesima aliquota a tutti i contitolari.
6. Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera € 12,00=, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale o inferiore a € 12,00=. Nel caso in cui il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.
7. Il limite previsto nel comma 6 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997.

9. Nell'ipotesi in cui il termine di scadenza per il versamento fissato da norme statali cada di sabato, domenica o altro giorno festivo, esso s'intende tacitamente prorogato al primo giorno feriale successivo.
10. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale ex decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 18 bis

Dilazione di pagamento

1. Il contribuente al quale è notificato un avviso di accertamento, divenuto esecutivo, può richiederne il pagamento dilazionato.
2. La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 100.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 100.000,01 fino a sessanta rate mensili.
3. La dilazione non è ammessa nel caso il contribuente abbia proposto ricorso contro l'avviso di accertamento o abbia presentato istanza di accertamento con adesione. Nel caso di avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, la presentazione dell'istanza di rateazione si configura come adesione all'accertamento.
4. La dilazione è concessa con provvedimento nel quale sono indicati la scadenza e l'importo di ciascuna rata. Le rate sono di pari importo e comprendono gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di dilazione; qualora l'ultimo giorno sia un sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno seguente.
6. Il mancato pagamento nel termine della prima rata comporta la decadenza dalla dilazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. Il termine di pagamento assegnato con il sollecito è di trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

ART. 19

Ulteriori soggetti tenuti al versamento

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (contratto di multiproprietà), il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
2. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile (le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune), che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 20

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI, in quanto compatibili.
3. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alle lettere d) e f), comma 1 articolo 6 e al comma 6 articolo 16 del presente Regolamento, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti.
4. Sono in ogni caso escluse dall'obbligo dichiarativo le variazioni di abitazione principale collegate alla variazione della residenza anagrafica e le variazioni di valore imponibile conseguenti a variazioni catastali.
5. Sono parimenti esclusi dall'obbligo dichiarativo la costituzione e l'esercizio del diritto reale di abitazione del coniuge superstite sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze a seguito di successione, ai sensi dell'art. 540 c.c, a condizione che il coniuge superstite risulti anagraficamente residente nell'unità in questione alla data di apertura della successione.
6. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione.
7. Nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D. Lgs. 18.12.1997 n. 463 concernenti la disciplina del modello unico informatico, non è dovuta la dichiarazione.
8. Gli enti di cui alla lettera g), comma 1, articolo 17, (enti non commerciali) del presente Regolamento, devono presentare la dichiarazione secondo termini e modalità di cui al comma 770 dell'art. 1 della legge 27.12.2019, n. 160.

ART. 21

Ravvedimento

1. Il contribuente che sia incorso in una o più violazioni delle disposizioni relative al versamento del tributo o alla presentazione della dichiarazione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 22

Gestione del servizio di accertamento e riscossione

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta potrà essere gestito:
 - a) direttamente dall'Amministrazione comunale;
 - b) in una delle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di una delle forme di cui alla lettera b) del comma precedente, il Consiglio Comunale adotterà apposita deliberazione che determini la forma prescelta e le relative modalità e condizioni.

ART. 23

Attività di controllo

1. E' attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di fissare gli indirizzi per le azioni di controllo di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, al fine di perseguire obiettivi di equità fiscale.

ART. 24

Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato, salvo quanto disposto dall'articolo 6 bis legge 27.07.2000 n.212.
2. La notifica alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, nonché a coloro che hanno eletto domicilio digitale, può essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. L'avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contiene anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
4. Sulle somme dovute e non corrisposte alle regolari scadenze si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
6. L'ammontare dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 25

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento in acconto o a saldo, alle prescritte scadenze, dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa nella misura stabilita al comma 1, articolo 13, D.lgs 471/1997 di ogni importo non versato.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, detta sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato con un minimo di € 50,00. La sanzione non viene comunque irrogata qualora la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione di € 100,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica si applica la sanzione di € 50,00.
6. Le sanzioni indicate nei commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La sanzione prevista dal comma 1 non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
8. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono cumulabili con la sanzione indicata al comma 1.
9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono applicate per tutti gli anni in cui non risultano debitamente assolti i relativi obblighi.

ART. 26

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di presentazione del ricorso sono riscosse coattivamente.
2. Decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza che sia stato assolto l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo. L'Ente, decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, affida la riscossione delle somme richieste in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
3. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto, la riscossione delle somme indicate può essere affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata anche prima del termine di cui al precedente comma 2.

ART. 27

Procedure per rimborso, riversamento e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, mediante presentazione di apposita istanza.
2. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano al contribuente gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori a € 12,00= con riferimento ad ogni periodo di imposta. Le somme rimborsate vengono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'istanza di rimborso deve essere presentata al Comune anche nel caso in cui la quota da rimborsare al contribuente sia a carico dell'erario; in ogni caso il Comune provvede alla restituzione soltanto per la quota di propria spettanza.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato al Comune un versamento destinato a un Comune diverso, al fine di attivare le procedure per il riversamento al Comune competente, deve presentare idonea comunicazione indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
6. In presenza di accertate posizioni debitorie del contribuente per IMU nei confronti del Comune, l'importo da rimborsare allo stesso contribuente è compensato con la suddetta posizione debitoria fino a concorrenza della stessa.
7. Il contribuente, con apposita istanza, può chiedere di compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuti, con importi da pagare in via ordinaria, per la medesima imposta, in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.

8. Il contribuente può richiedere altresì di compensare le somme di cui è creditore con importi pregressi da pagare, con applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

ART. 28

Istituti deflativi e contenzioso

1. A garanzia del buon andamento dell'attività amministrativa in generale e tributaria in particolare sono applicati i vigenti istituti deflativi del contenzioso tributario dell'autotutela, dell'accertamento con adesione, della conciliazione e del diritto di interpello.

ART. 29

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo on-line e nell'apposito spazio Regolamenti accessibile dalla home page del Comune, oltre che sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 30

Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili al tributo.

ART. 31

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.



ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2022 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 30.03.2023 e n. 104 del 21.12.2023

Il Comune di Scandicci è indicato nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 quale Comune parzialmente delimitato per cui l'esenzione di cui all'articolo 7 comma 1 lett. h) opera limitatamente ad una parte del territorio Comunale individuata con deliberazione del CIPAA del 06.04.1983, come specificato nella nota protocollo n. 1015 del 11.04.1984.

Nel presente Allegato sono riportati i terreni agricoli per i quali può trovare applicazione l'esenzione:

Fogli di mappa inclusi per intero:

Fogli di mappa 18 -19- da 21 a 66- 69;

Fogli di mappa inclusi parzialmente:

Foglio di mappa 13 per le particelle da 131 a 156 e da 166 a 169. I confini sono individuati dalla strada vicinale di Calcinaia - strada comunale di Calcinaia e strada Comunale delle Fonti e Cannelacci.

Foglio di mappa 17 per le particelle da 109 a 117 e da 119 a 166 - trattasi del fronte stradale sulla strada di Scandicci.

Foglio di mappa 68 particelle da 141 a 169 - da 221 a 223 - da 230 a 233 - 242- e da 246 a 248 - i confini sono individuati dalla strada comunale di Scandicci - strada comunale del Cantone -Le Bagnese - Torrente Greve.

Si devono intendere incluse anche le eventuali particelle derivate da frazionamento delle originarie sopra indicate.

Non sono invece inclusi nella zona collinare svantaggiata, per una superficie complessiva di ettari 1.669 i seguenti fogli di mappa:

per intero da 1 a 12; da 14 a 16 ; 20 e 67

parzialmente: 13-17- 68 per le particelle che non sono state sopra individuate